



Il fatto di non fornire al consumatore informazioni sulle condizioni di prova che hanno determinato la classificazione indicata sull'etichetta energetica degli aspirapolvere non costituisce un'«omissione ingannevole»

Inoltre, i fornitori e i distributori di aspirapolvere non possono utilizzare etichette aggiuntive che riproducono o specificano le informazioni figuranti sull'etichetta energetica qualora ciò possa indurre il consumatore in errore o ingenerare in lui confusione per quanto riguarda il consumo di energia

Dal 1° settembre 2014, su tutti gli aspirapolvere venduti nell'Unione europea deve essere apposta un'etichetta energetica secondo le modalità precisate dalla Commissione in un regolamento che integra la direttiva sull'etichettatura energetica¹. L'etichettatura ha in particolare lo scopo di informare i consumatori sul livello di efficienza energetica e sulle prestazioni di pulitura dell'aspirapolvere.

La società Dyson vende aspirapolvere che funzionano senza sacchetto per la polvere, mentre la società BSH vende aspirapolvere, con i marchi Siemens e Bosch, che funzionano nel modo classico con il sacchetto per la polvere.

La Dyson contesta l'etichettatura energetica degli aspirapolvere commercializzati dalla BSH. Tale etichettatura riflette i risultati delle prove di efficienza energetica eseguite con un sacchetto vuoto, in conformità al regolamento. La Dyson ritiene che l'etichettatura energetica di tali aspirapolvere induca in errore il consumatore per il fatto che, in condizioni normali d'uso, il sacchetto si riempie di polvere per cui i pori si ostruiscono e il motore deve sviluppare maggiore potenza affinché l'aspirapolvere mantenga lo stesso potere aspirante. Gli aspirapolvere commercializzati dalla Dyson, che funzionano senza sacchetto per la polvere, non sarebbero soggetti a questa perdita di efficienza energetica nelle normali condizioni d'uso².

La Dyson ha introdotto un'azione contro la BSH dinanzi al rechtbank van koophandel te Antwerpen (Tribunale del commercio di Anversa, Belgio). Quest'ultimo chiede alla Corte di giustizia se, alla luce della direttiva sulle pratiche commerciali sleali³, il fatto di non fornire al consumatore informazioni relative alle condizioni della prova che hanno determinato la classificazione energetica indicata sull'etichetta energetica costituisca un'«omissione ingannevole». Il rechtbank van koophandel te Antwerpen rileva inoltre che la BSH si limita a rispettare le disposizioni del regolamento.

¹ Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1).

² La Dyson ha proposto anche un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea nell'ambito del quale ha contestato la validità del regolamento (causa [T-544/13](#)). Dopo aver annullato la sentenza del Tribunale dell'11 novembre 2015 in tale causa (v. comunicato stampa [n. 133/15](#)), la Corte ha rinviato la causa al Tribunale ai fini del riesame (v. sentenza della Corte dell'11 maggio 2017, Dyson/Commissione, [C-44/16 P](#)). Il Tribunale non si è ancora pronunciato.

³ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

Inoltre, il tribunale belga rileva che la BSH aggiunge, accanto all'etichetta energetica, diversi simboli o etichette che non sono previsti dal regolamento, vale a dire un'etichetta verde con la dicitura «Energy A», un'etichetta arancione con la dicitura «AAAA Best rated: A in all classes» e un'etichetta nera che rappresenta un tappeto con la dicitura «Class A Performance». Esso si chiede, in sostanza, se il diritto dell'Unione autorizzi una simile pratica.

Nella sentenza odierna, la Corte considera anzitutto che la direttiva e il regolamento devono essere interpretati nel senso **che nessuna informazione relativa alle condizioni in cui è stata misurata l'efficienza energetica degli aspirapolvere può essere aggiunta sull'etichetta energetica.**

A tale riguardo, la Corte nota che il regolamento definisce la struttura e il contenuto dell'etichetta e prevede che su di essa possa essere aggiunta solamente una riproduzione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea. Tale uniformazione mira a consentire una maggiore leggibilità e una maggiore comparabilità delle informazioni ivi contenute a vantaggio dell'utilizzatore finale. Il regolamento osta pertanto a che indicazioni diverse dalla riproduzione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea, compresa ogni informazione relativa alle condizioni della prova dell'efficienza energetica degli aspirapolvere, siano aggiunte sull'etichetta energetica.

Per quanto riguarda la mancanza, in punti diversi dall'etichetta energetica, di informazioni relative alle condizioni della prova, la Corte constata che una «pratica commerciale» ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali si considera ingannevole solo ove le informazioni siano ritenute rilevanti. Orbene, il regolamento non menziona le condizioni della prova nell'elenco esaustivo delle informazioni che devono essere rese note ai consumatori mediante l'etichetta energetica. Ne consegue che una tale informazione non può essere considerata rilevante e che **la mancanza di indicazioni sulle condizioni della prova non può costituire un'omissione ingannevole.**

La Corte esamina poi se il regolamento osti all'apposizione di altre etichette o altri simboli che richiamino le informazioni menzionate sull'etichetta energetica, come ha fatto la BSH. La Corte osserva che una simile apposizione è vietata ove i) tali etichette o simboli non siano conformi ai requisiti della direttiva e ii) detta apposizione possa indurre l'utilizzatore finale in errore o ingenerare in lui confusione per quanto riguarda il consumo di energia.

La Corte considera che le etichette o i simboli apposti dalla BSH sulla confezione degli aspirapolvere che essa commercializza non sono conformi ai requisiti della direttiva. Inoltre, sebbene spetti al giudice nazionale stabilire se una tale apposizione possa indurre in errore l'utilizzatore, la Corte rileva che il fatto che i simboli utilizzati dalla BSH non siano graficamente identici a quelli utilizzati sull'etichetta energetica e che essi ripetano la medesima informazione utilizzando al contempo un simbolo grafico distinto, potrebbe dare l'impressione che si tratti di un'informazione differente.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106